

36511
14 APR. 1997

in forma ESECUTIVA a richiesta
dell'avv. A. CENEVIVA
Taranto, li 27 APR. 1997

1997

IL DIRETTORE

TRIBUNALE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

583

IL TRIBUNALE DI TARANTO - 2^a Sezione Civile, composto dai

N. 3851 GRON.

M. 788 REP.

sigg.ri Magistrati:

1) Dr. Carlo Lavegas - Presidente

2) Dr. Raffaele Cigera - Giudice

3) Dr. Francesco Blasi - Giudice est.

STUDIO LEGALE

Avv. MARCELLO DI SUMMA

Via Arcofrete Quaranta, 24 - Tel. 0831/841236

72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

ha espresso la seguente

SENTENZA

Opposizione
Summa //

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.2762 del
Ruolo Generale per l'anno 1994, riservata per la decisione
alla udienza del 17/3/1997

TRA

CENEVIVA Francesco residente in Taranto ed ivi stesso

effettivamente domiciliato alla Via Acclavio n.25 presso l'avv.

Angelo Ceneviva dal quale è rappresentato e difeso come da

mandato a margine dell'atto di citazione - ATTORE

E

Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con sede in Taranto, in

persona del Presidente pro tempore, effettivamente domiciliato

in Taranto alla Via Plinio n.11 presso l'avv. Francesco

Mancini dal quale è rappresentato e difeso come da mandato, in

virtù della copia notificata dell'atto di citazione - CONVENUTO

alla udienza di precisazione delle conclusioni davanti al

giudice, i procuratori delle parti hanno così concluso:

l'avv. Ceneviva per l'attore: Vuolia l'On.le Tribunale adito:



UFFICIO DI CANCELLERIA
C. DI TARANTO

1) Preliminarmente dichiarare il Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara privo del potere impositivo del contributo per
quanto detto in citazione; 2) Di conseguenza condannare il
convenuto ex art.2033 CC alla restituzione degli importi
riscossi a titolo di contributo di bonifica e miglioramento
fondiario dal 1982 al 1994 per complessive L.18.023.644 oltre
gli interessi della domanda e svalutazione come per legge; 3)
in via subordinata condannare il Consorzio di Bonifica
Stornara e Tara alla restituzione della minore o maggiore
somma accertata in corso di causa; 4) con vittoria di spese e
competenze.

L'avv. Francesco Mancini per il convenuto: Vuolia l'On.le
Tribunale adito 1) dichiarare inammissibile ovvero rigettare
la domanda attrice; 2) Subordinatamente, salvo gravame,
dichiarare prescritti i contributi pagati anteriormente al
1985; 3) Spese e compensi, oltre IVA, come per legge.

SVARIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27/6/1994 il dr. Francesco
Ceneviva conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara chiedendo accertarsi che
detto Consorzio non aveva il potere di imporre ad esso attore,
per i suoi terreni siti nel territorio del Comune di Crispiano
tra le gravine "Miola" ed "Alezza", i contributi consortili, e
condannarsi il Consorzio stesso a restituire all'attore tutti
i contributi consortili indebitamente imposti e riscossi dal

1902 al 1974 per complessive L.18.023.644, oltre gli interessi e il danno da svalutazione monetaria come per legge. Costituendosi in giudizio, il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda; in ogni caso e in via subordinata dichiararsi prescritti i contributi pagati anteriormente al 1985. Prodotta congrua documentazione, venivano precisate le dispositive conclusioni e la causa veniva assegnata per la decisione alla udienza del 17/3/1997.

10
f

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

MODIVI DELLA DECISIONE

Occorre esaminare distintamente la domanda di accertamento e quella di ripetizione di indebito.

La prima domanda, diretta all'accertamento negativo del potere impositivo del Consorzio convenuto nei confronti dell'attore ed in relazione ai terreni per cui è causa, è fondata e merita accoglimento.

Il R.D. 215/83 e la legge regionale n.54/80 subordinano infatti l'accoglimento dei terreni ai contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, alla condizione che i proprietari dei medesimi ritraggano o possano ritrarre un beneficio dalle opere di bonifica effettuate o comunque dalle attività concertate svolte.

Trattandosi di fatti costitutivi della pretesa impositiva, l'onere della prova della loro esistenza incombe nei confronti dell'Ente pubblica che fa valere tale pretesa.

tali fatti costitutivi non possono poi consistere in un qualsiasi tipo di vantaggio generico derivante dalla inclusione dei terreni de-quo nel comprensorio del Consorzio di Bonifica, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario cioè inerente in maniera specifica al fondo beneficiario di guisa che esso possa godere di un incremento di valore in rapporto causale con le opere di bonifica effettuate e con la loro manutenzione.

Ebbene, nella fattispecie concreta, non pare possa rinvenirsi alcun vantaggio specifico dalla inclusione dei fondi in questione nel comprensorio di Bonifica Stornara e Tara: infatti da un lato, come da dichiarazione proveniente dall'Ente convenuto, la parte dell'Agro di Crispiano, in cui insistono i terreni di proprietà dell'attore, ricadenti nel comprensorio, non è interessata da alcun canale di bonifica, dall'altro le caratteristiche morfologiche della zona, affatto paludosa, tutte ampiamente documentate e incontestate rendono inutili, se non dannose, opere idrauliche e/o di regimentazione delle acque meteoriche; né la affermata esistenza di un acquedotto rurale in particelle viciniori a quelle della proprietà Caneviva è di per sé circostanza idonea in difetto di prova circa il nesso di causalità, tra l'esistenza di tale acquedotto e il concreto beneficio che da esso deriverebbe a detta proprietà in relazione a distanze, ubicazione, natura del territorio e quant'altro a confermare



1 miglioramento qualitativo e l'incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo.

2 le conseguenze che, in accoglimento del primo capo della domanda, deve dichiararsi che il Consorzio convenuto non ha il potere di imporre all'attore i contributi consortili per i terreni di cui è causa.

3 la ulteriore domanda del Ceneviva tesa alla restituzione dei contributi consortili indebitamente imposti e riscossi va poi accolta per quanto di ragione.

4 Deve infatti escludersi, per la intervenuta prescrizione decennale, la ripetizione dei contributi versati anteriormente al 1985 e pari a L.3.888.097 con conseguente riduzione della domanda da L.18.023.244 a L.14.135.547, somma su cui decorrono interessi legali e far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo: non è dovuto il risarcimento dei danni da svalutazione monetaria, non essendo stato provato in alcun modo il pregiudizio patrimoniale subito.

5 attesa la parziale soccombenza reciproca, le spese e competenze del giudizio possono compensarsi per 1/3, restando

6 residui 2/3 a carico del convenuto; questi ultimi, in considerazione del valore della lite e dell'attività svolta, possono liquidarsi in complessive L.2.164.000 di cui L.224.000

7 per estarsi, L.540.000 per diritti di procuratore e L.1.400.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e CAP come per legge.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P.T.M.

1 Il Tribunale di Taranto, 2ª Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, contro ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

530.000
105.000
270.000

NUM. REG. TRIB. TARANTO
117 APR 1997
570.000



1) Dichiarare che il Consorzio convenuto non ha il potere di imporre all'attore Ceneviva Francesco per i terreni di sua proprietà inclusi nel comprensorio di bonifica i contributi consortili.

2) Condanna il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara al pagamento in favore di Ceneviva Francesco della somma di L.14.135.547 oltre interessi legali dal di della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.

3) Compensa per 1/3 le spese e competenze legali e condanna il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara al pagamento dei residui 2/3 in favore di Ceneviva Francesco, liquidati in complessive L.2.164.000 oltre IVA e CAP come per legge.

4) Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in Taranto nella Camera di Consiglio della 2ª Sezione Civile del Tribunale in data 24/3/1997.

1-G.E.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

10 APR. 1997

DEPOSITATA OGGI NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO (dr. ROSANNA MILANO)

[Handwritten signature]